

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 11/2025

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n° 46 e s.m.i. *“Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”* ed in particolare:

- l'art. 3 che dispone che è organo dell'Agenzia, oltre al Direttore, il Revisore legale;
- l'art. 5 che dispone che la revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”*;
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione*

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R: 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;*

- l'art. 5 bis, comma 6, della L.R: 4/2009 *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7 del 26 maggio 2022, risulta ad oggi scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionale ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE/19 del 4 marzo 2025 l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, pubblicato sul BURAT speciale n° 66 del 14 marzo 2025;

- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione dell’incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE/49 del 17 aprile 2025 l’istruttoria *de quo*;

- ha trasmesso con nota n° 3885 del 17 aprile 2025 l’elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 maggio 2025, ai fini della nomina del Revisore legale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Roberto Tagliente, in considerazione, oltreché dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato in materia di revisione contabile, anche presso enti regionali, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota dell'8 agosto 2025 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in pari data, ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Roberto Tagliente, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 7575 dell'11 agosto 2025, ha dichiarato di essere iscritto nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85184 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, di essere in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, e ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, trasmettendo, altresì, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

TENUTO CONTO che nella sopracitata dichiarazione il professionista ha comunicato di ricoprire attualmente l'incarico di Revisore legale di AreaCom, e di impegnarsi entro 15 gg. dalla notifica del presente atto a rimuovere la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”*, rassegnando le proprie dimissioni dal predetto incarico;

TENUTO CONTO, altresì, che il dott. Tagliente ha allegato alla dichiarazione in parola la lettera di dimissioni dall'incarico di revisore legale presso AreaCom a far data dal 26/08/2025;

DATO ATTO il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha proceduto per le vie brevi a prendere contatti con il Dott. Tagliente al fine di renderlo edotto, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009, in premessa richiamati, della necessità di rimuovere detta causa di incompatibilità improrogabilmente non oltre il termine di 15 gg. dalla data del presente decreto, pena la decadenza dell'incarico di revisore legale presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

ACCERTATO che la Struttura medesima ha proceduto alla verifica della dichiarazione resa, accertando l'iscrizione del Dott. Tagliente nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85184 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 e ha provveduto all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del professionista non evidenziando alcun rilievo alla nomina in parola;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e di dare atto che, qualora il dott. Tagliente non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità sopra descritta nel termine di 15 gg. dalla data del presente atto, lo stesso decadrà dall'incarico conferito;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore legale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile il Dott. Roberto Tagliente;

2. di dare atto che il dott. Tagliente, attualmente Revisore legale dell’AreaCom, si è impegnato entro 15 gg. dalla data del presente decreto a rimuovere la condizione di incompatibilità prevista dall’art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”*, trasmettendo la lettera di dimissioni dall’incarico di revisore legale presso Areacom a far data dal 26/08/2025;

3. di dare atto che qualora il dott. Tagliente non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità sopra descritta, lo stesso decadrà dall’incarico conferito con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 6, della L.R. 4/2009, che per i predetti fini dispone: *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all’interessato da parte dell’Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”*;

4. di dare atto altresì che:

- il Revisore legale dura in carica tre anni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 46/2019 decorrenti dalla data del presente decreto;
- all’organo di revisione compete, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 46/2019, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita nell’atto di organizzazione dell’Agenzia;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l’inadempienza;

5. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della

pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della sua notifica ai seguenti soggetti:

- al nominato;
- all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- al Presidente della Giunta regionale;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 11/08/2025

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri